



Adunanza del giorno 12.11.2014

N. 116

Oggetto: Fideiussione solidale a favore credito sportivo per euro 6.000.000,00 per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto sportivo polivalente denominato "Le Piscine dello Stadio".
Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 9:45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOGLIA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhina		A
RICCARDI Carla	P		TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio	P		BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco		A	GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Saverio VISTA.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

8 NOV. 2014
TERNI 8 NOV. 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con DGC n.206 del 06/06/2012 ad oggetto: Concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto sportivo polivalente denominato "Piscine dello Stadio", è stato approvato il progetto definitivo ed approvazione progetto esecutivo di primo stralcio;
- tale progetto definitivo era stato consegnato in data 20/03/2012 con prot. 46309 dalla società di progetto "Piscine dello Stadio s.r.l." "firmataria in data 01/03/2012 del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto sportivo denominato "Le Piscine dello Stadio";
- in data 07/08/2012 la responsabile della Direzione Attività finanziarie rilasciava idonea certificazione con la quale il Comune di Terni si dichiarava disponibile a rilasciare fidejussione solidale ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 a garanzia di un mutuo da concedersi a "Piscine dello Stadio s.r.l" di 6.000.000,00 alle seguenti condizioni: tasso fisso per la durata dell'ammortamento pari a 20 (venti) anni;
- l'intervento relativo alla realizzazione del complesso sportivo "Le Piscine dello Stadio" era compreso all'interno del piano triennale delle opere pubbliche 2011 - 2013 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 15/06/2011;
- l'intervento è confermato nel piano delle opere pubbliche 2012 - 2014 adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 09/07/2012 per un importo complessivo aggiornato a seguito della presentazione del progetto definitivo pari ad € 10.851.313,09;
- sia nel bilancio di previsione 2012-2014 approvato con D.C.C. n. 156 del 09/07/2012, che nel bilancio di previsione 2013-2015 approvato con D.C.C. n. 219 del 01/10/2013 veniva previsto l'onere della fidejussione sul mutuo di € 6.000.000,00 a favore della Soc. "

IL SEGRETARIO GENERALE
Dell'Indirizzo

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo
Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:
- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0162367** del 18/11/2014 ore 08:22
Tit. 009.007.001
Documento P - Registro: Interno

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENTE
Dell'Indirizzo

Piscine dello stadio s.r.l.” come da allegato mutui; lo stesso veniva incluso nel calcolo del limite di cui all’art. 204 del D.lgs 267/2000;

Visto che l’Istituto per il Credito Sportivo con nota del 14/11/2012 prot. n 5381 ha comunicato di aver deliberato in data 28/09/2012 la concessione di un mutuo di Euro 7.000.000,00 a favore della società “ Piscine dello Stadio s.r.l.” per la realizzazione del complesso sportivo “ Le Piscine dello Stadio” al tasso di interesse nominale annuo fisso pari **all’IRS 20 ANNI + 4.10 punti percentuali** (laddove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a sei mesi rilevato alle 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell’atto di erogazione a saldo del mutuo), da garantirsi con fideiussione solidale di questo Comune ai sensi dell’art. 207 del D.to L.gs. 267 del 18/08/2000 per € 6.000.000,00;

Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere “A “ e “ B “;

Considerato che l’ammontare dell’obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all’inizio dell’ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché alle spese e a quant’altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione;

Considerato che a partire dall’inizio dell’ammortamento del mutuo in oggetto, per **20** anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l’obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell’atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all’Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo;

Considerato che il Comune si impegna a prevedere nel proprio Bilancio un capitolo rubricato quale “oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte” nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l’Istituto per il Credito Sportivo comunicherà corrispondenti all’importo di escussione della garanzia;

Accertato che con la prestazione della garanzia fideiussoria in parola non vengono superati i limiti stabiliti dall’art.204, c.1, e dall’art. 207, c.4, del Decreto Leg.vo n.267 del 18/08/2000;

Accertato che l’opera da realizzare/ristrutturare insiste su un terreno di proprietà del Comune e che sussistono le condizioni indicate nell’art. 207 del Decreto Leg.vo 267 del 18/08/2000 e precisamente:

1. il progetto delle opere finanziate è stato approvato dal Comune ed è stata stipulata una convenzione con il mutuatario per regolare l’utilizzo della struttura sportiva da parte della collettività locale;
2. la struttura sportiva realizzata, al termine della concessione, verrà acquisita al patrimonio comunale;
3. la convenzione sopra citata regola i rapporti tra Ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di quest’ultimo alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera:

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio ASTA



IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo



Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo 267 del 18/08/2000 in data 05.8.2014;

Con voti unanimi

DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale

1. di concedere fideiussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse della società " Le Piscine dello Stadio s.r.l." e per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di cui appresso;
2. di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo ed il capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere " A " e " B ";
3. di dare atto che con tale fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, c.1, ed all'art. 207, c.4, del decreto leg.vo n.267 del 18/08/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del decreto leg.vo n.267 del 18/08/2000 (così come modificati con L.30/12/2004 n.311 e con L. 27/12/2006, n.296);
4. di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo in bilancio un capitolo rubricato "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5. di obbligarsi comunque ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
6. di autorizzare, pertanto, la dott.ssa Elena Contessa nella qualità di dirigente responsabile della Direzione Attività Finanziarie del Comune ad intervenire nel contratto di mutuo al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune, tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione;
7. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Savarito VISTA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Giuliano

CAPITOLATO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI GENERALI FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO DA SOGGETTI DI NATURA PRIVATISTICA CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Art. 1 - Veridicità della documentazione presentata

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara e conferma la verità delle comunicazioni fatte e della documentazione prodotta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed in particolare della sua situazione patrimoniale e del conto economico nonché di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria dei soggetti finanziabili.

Tutti i documenti consegnati all'**ISTITUTO FINANZIATORE** nel corso dell'operazione di mutuo resteranno in suo possesso sino all'estinzione del rapporto.

Ove la situazione della **PARTE MUTUATARIA**, emergente anche eventualmente prima della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza, risultasse difforme, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico o patrimoniale, da quella esposta e documentata allo scopo di ottenere la concessione del mutuo, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà ritenere risolto di diritto il contratto, qualora le circostanze di fatto emerse o i vizi scoperti nei documenti fossero di tale natura che, se conosciuti o verificati in precedenza, avrebbero a suo giudizio insindacabile impedito la concessione del mutuo.

Art. 2 - Condizioni per l'erogazione del mutuo

Ferme restando le modalità e le riserve stabilite nell'art. 2 del contratto di mutuo e nell'art. 4 del presente Capitolato, l'erogazione dell'intera somma mutuata o le somministrazioni parziali sono, in ogni caso, subordinate alla condizione che la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI**, ciascuno per gli adempimenti di competenza, abbiano consentito a produrre o prodotto direttamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del contratto di mutuo:

a) la copia in forma esecutiva e tre copie autentiche del contratto di mutuo con la relativa nota di iscrizione dell'ipoteca e di trascrizione dei patti e dei divieti di cui all'art. 10 ed all'art. 14, lettere a), b), c) e d) del presente Capitolato, con gli estremi delle eseguite formalità.

b) la documentazione, in conformità delle indicazioni fornite dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, comprovante il completamento della giustificazione della piena proprietà, anche per gli effetti della legge 19 maggio 1975, n° 151, e della libertà da oneri o vincoli dei beni ipotecati nonché l'inesistenza di precedenti iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per eventuali formalità richiamate nel contratto di mutuo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso non avrà ritenute ostative;

c) la documentazione comprovante - ove la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** siano persone giuridiche o Enti - la vigenza, amministrazione, la rappresentanza ed i relativi poteri;

d) la documentazione comprovante che la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** godono del pieno e libero esercizio dei diritti per non essere falliti né essere in stato di concordato preventivo o di amministrazione controllata o giudiziaria e che contro di essi non sono in corso le relative istanze o procedure;

e) la polizza di cui al successivo art. 5 ad oggetto l'assicurazione contro i danni dell'incendio e rischi accessori degli immobili ipotecati vincolata a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

f) la polizza assicurativa, integrativa della garanzia ipotecaria, eventualmente prevista nel contratto di mutuo.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d) dovrà prodursi in occasione di ciascuna erogazione del mutuo e nella data più prossima possibile all'erogazione stessa. Il tempo della richiesta ed il periodo di validità della documentazione saranno stabiliti dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** a suo insindacabile criterio.

Le polizze di cui alle lettere e) ed f) saranno depositate presso l'**ISTITUTO FINANZIATORE** per tutta la durata dell'operazione di mutuo.

Ove la sopraindicata documentazione o la parte di essa ritenuta idonea dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** in relazione alla situazione giuridica delle parti, non venga prodotta nel termine di cui al 1° comma, in conformità delle indicazioni fornite caso per caso dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso a suo insindacabile giudizio, quest'ultimo avrà la facoltà di ritenersi sciolto da ogni impegno e ritenere risolto di diritto il contratto stipulato, salvo che non ritenga eccezionalmente di prorogare il suddetto termine.

Art. 3

Esecuzione delle opere finanziate

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, al rispetto delle modalità esecutive del progetto approvato (e delle prescrizioni di cui al parere tecnico del C.O.N.I., ove richiesto), e, comunque, di tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia ed urbanistica.

I lavori di costruzione (ampliamento, miglioramento, ecc.) finanziati con l'operazione di mutuo dovranno avere inizio nel termine previsto dalla concessione edilizia, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari degli Enti locali e, comunque, non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo. I lavori stessi dovranno in ogni caso essere ultimati, collaudati e, ove prescritto, omologati e dichiarati agibili, entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio, in guisa da mettere in grado l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di erogare integralmente il mutuo entro tale data di ultimazione.

Qualora i lavori siano stati iniziati in epoca anteriore alla data di stipula del contratto di mutuo, purché successiva alla data di presentazione della domanda di mutuo all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, il suddetto termine di 18 (diciotto) mesi decorrerà dalla data di stipula medesima, salvo un più breve termine di ultimazione prescritto dalla concessione edilizia.

Qualora ultimati i lavori nei termini di cui ai precedenti commi o nel termine eventualmente prorogato come appreso convenuto, non sia stata prodotta la documentazione inerente il collaudo e l'eventuale omologazione ed agibilità delle opere, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque espressamente autorizzato a procedere senz'altro a porre in ammortamento la somma somministrata. In tale contesto la **PARTE MUTUATARIA** sarà tenuta produrre, entro un termine indicato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed a pena di risoluzione del mutuo, il certificato di collaudo e degli eventuali atti di omologazione ed agibilità o l'altra documentazione per consentire l'erogazione e messa in ammortamento delle residua somma mutuata.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori la **PARTE MUTUATARIA** dovrà portare preventivamente a conoscenza dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** qualsiasi variante, che dovrà essere debitamente approvata dalle competenti Autorità, apportata al progetto di costruzione affinché l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso valuti l'opportunità di confermare il mutuo ed i limiti entro i quali il mutuo stesso potrà essere confermato.

L'inosservanza dei termini anzidetti comporterà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto di ritenere risolto il contratto di mutuo senza necessità di domanda giudiziale o di intimazione e, ciò beninteso, nell'ipotesi in cui esso **ISTITUTO FINANZIATORE** non ritenga di consentire, in via eccezionale ed a suo insindacabile giudizio, una proroga dei termini stessi.

Art. 4

Somministrazioni rateali

Qualora la somma mutuata venga erogata con somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento debitamente vistati, le somministrazioni stesse avranno inizio, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà investito nell'eventuale acquisto dell'area e nell'esecuzione dei lavori preventivati, la differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l'ammontare del mutuo concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare sia in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato.

L'erogazione per l'acquisto dell'area occorrente per la realizzazione dei lavori finanziati avverrà a seguito di produzione di idonea documentazione comprovante la legittima acquisizione della proprietà della stessa e la sua libertà da vincoli pregiudizievoli personali e reali di qualsivoglia natura.

Le somministrazioni relative agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative parcelle e/o fatture. L'erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento, corredati dei relativi certificati di pagamento.

Il saldo del mutuo o lo svincolo delle somme trattenute a cauzione avverrà, nella misura stabilita in contratto, in base a presentazione dell'atto di collaudo delle opere, vistato dagli Organi specificati nel precedente comma nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità rilasciati rispettivamente dalla competente Federazione Sportiva e dagli Organi previsti dalle vigenti disposizioni. Detta documentazione relativa all'ultimazione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori.

Il compenso per il parere CONI per la verifica finale dei lavori - previsto nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o contributi in conto interessi - sono dovuti direttamente al CONI nella misura prevista dal vigente regolamento CONI per l'emissione dei pareri sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva.

In caso di mutui garantiti da ipoteca sugli immobili finanziati, prima di ciascuna erogazione vengono effettuati sopralluoghi dal personale dell'Istituto, per la verifica stato avanzamento lavori. Il costo di ciascun sopralluogo è di € 400,00. Il suddetto compenso è soggetto ad aggiornamento annuale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha, comunque, diritto di disporre accertamenti dello stato dei lavori e di far eseguire, in corso d'opera, i controlli degli stati di avanzamento e della conformità alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto delle opere eseguite.

Art. 5

Assicurazione dei beni ipotecati contro i danni dell'incendio e dei rischi accessori.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga, anche per i suoi successori ed aventi causa, ad assicurare ed a mantenere assicurati, a sua cura e spese, contro i danni dell'incendio, del fulmine ed eventuali rischi accessori (scoppi in genere, esplosioni di gas, ecc.), fino a totale estinzione del debito dipendente dal mutuo, per un valore ritenuto congruo dall'ISTITUTO FINANZIATORE, gli immobili compresi nella garanzia ipotecaria e relative pertinenze, accessioni ed attrezzature, presso una compagnia di gradimento dell'ISTITUTO FINANZIATORE, stesso ed a vincolare le relative polizze a favore di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2742 del Codice Civile, in modo che esso possa, in caso di sinistro o danno, riscuotere con privilegio assoluto tutte le somme dovute dalla Compagnia assicuratrice.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga altresì a produrre all'ISTITUTO FINANZIATORE, ad ogni sua richiesta, le ricevute dei relativi premi di assicurazione.

Qualora la stessa non pagasse regolarmente tutto quanto dovuto alla Compagnia assicuratrice in relazione alla costituita polizza assicurativa ovvero non provvedesse tempestivamente ai necessari adempimenti per mantenere in pieno vigore la polizza stessa onde garantire il mantenimento della copertura del rischio, l'ISTITUTO FINANZIATORE è sin d'ora autorizzato, per mandato della PARTE MUTUATARIA, che s'intende conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma del Codice Civile, a contrarre o rinnovare le polizze a spese della PARTE MUTUATARIA stessa ed a pagare i relativi premi con diritto di rivalsa verso la medesima. Il rimborso dei premi e delle spese dovrà avvenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta che l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà effettuare in qualsiasi forma.

In caso di sinistro la PARTE MUTUATARIA è tenuta, a pena di risoluzione del contratto di mutuo, ad informare immediatamente l'ISTITUTO FINANZIATORE il quale avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento e di liquidazione dei danni.

La PARTE MUTUATARIA è infine obbligata a restituire nel primitivo stato l'immobile danneggiato.

L'ISTITUTO FINANZIATORE mantiene in ogni caso inalterato ogni diritto che ad esso compete ai sensi degli artt. 2743 e 2813 del Codice civile nonché il diritto di chiedere il sequestro conservativo dei beni della PARTE MUTUATARIA e/o del TERZO DATORE D'IPOTECA ai sensi degli artt. 2905 del Codice Civile e 671 del Codice di procedura penale.

Le pattuizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo s'intendono integralmente valide ed operanti anche in caso di ipoteca su beni mobili registrati (aeromobili, autoveicoli, ecc.) per i quali dovrà, altresì, essere prevista copertura assicurativa per furto e per i danni che gli stessi o parti di essi dovessero subire a seguito di collisione o altri eventi che ne menomassero il valore (es. danni derivanti dalla circolazione o attività di volo che interessino il bene o parti di esso compresi il motore e le dotazioni di bordo)

Art. 6 - **Divieto di cessione del ricavo del mutuo.**

Non è consentito alla PARTE MUTUATARIA di effettuare la cessione a qualsiasi titolo del ricavo del mutuo o di altre somme esistenti in deposito presso l'ISTITUTO FINANZIATORE in dipendenza del mutuo senza l'autorizzazione dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

Art. 7 - **Obblighi relativi alle garanzie fideiussorie**

Le garanzie fideiussorie acquisite in contratto o da chiunque prestate successivamente sono regolate dalle seguenti condizioni generali:

a) le obbligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA e da ciascuno dei GARANTI si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori od aventi causa a qualsiasi titolo.

L'ISTITUTO FINANZIATORE non ha mai l'obbligo, anche nel caso di fideiussione pro-quota, di escutere preventivamente la PARTE MUTUATARIA in caso di sua inadempienza;

b) i **GARANTI** non possono, nel corso dell'operazione di mutuo recedere dalla garanzia la quale rimane efficace fino all'integrale adempimento dell'obbligazione garantita;

c) i **GARANTI** rinunciano, in deroga all'art. 1945 del codice civile, ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA** sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** obbligandosi, quindi ad effettuare i pagamenti richiesti anche in presenza di opposizioni, esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito;

d) gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA** o di risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi ai **GARANTI** e, pertanto, la garanzia sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza o risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienze contrattuali della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto di mutuo;

e) le garanzie rimarranno ferme e valide, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni dei **GARANTI**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, al quale i **GARANTI** si obbligano a rimborsare tutte le somme che lo stesso avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse eventualmente restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;

f) i **GARANTI** dispensano l'**ISTITUTO FINANZIATORE** dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, intendendo rimanere obbligati, in deroga a tale disposizione, anche se l'**ISTITUTO FINANZIATORE** non abbia proposto le sue istanze contro la **PARTE MUTUATARIA** e gli eventuali coobbligati o garanti e non le abbia diligentemente continuate e ciò anche nel caso di proroghe o dilazioni di pagamento che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse accordato, a suo insindacabile giudizio, alla **PARTE MUTUATARIA**;

g) i **GARANTI** rinunciano in ogni caso, in deroga agli artt. 1949 e 1950 del codice civile, ad esercitare ogni diritto di regresso o di surroga che potesse spettare loro, anche in via anticipata, nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di eventuali coobbligati e **GARANTI**, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** verso gli stessi non sia stata interamente soddisfatta, rinunciando, altresì, espressamente essi **GARANTI** ad eccepire la estinzione della garanzia per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga al disposto dell'art. 1955 del codice civile;

h) ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie reali e personali già esistenti o che in seguito potessero da chiunque essere prestate sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA**. Ogni garanzia, pertanto, conserverà piena efficacia e ciascun **GARANTE** risponderà per l'intero ammontare del debito garantito sia in caso di estinzione o modificazione, anche per remissione, o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle obbligazioni di alcuni di essi ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale o totale delle stesse;

i) le garanzie rimarranno, altresì, ferme e valide, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni dei **GARANTI**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio, senza alcun obbligo di darne comunicazione ai **GARANTI** stessi, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini anche di pagamento in qualsiasi forma

effettuate, nonché liberazioni, riduzioni, sostituzioni delle garanzie contrattualmente costituite o successivamente acquisite.

l) i **GARANTI** avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

m) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le garanzie si intendono estese al soddisfacimento dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 8

- **Obblighi relativi alla cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici e/o alla acquisizione di contributi statali a garanzia del mutuo**

Ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** accetti, a totale o parziale garanzia del pagamento del mutuo, la cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici concessi per favorire o agevolare l'esecuzione di impianti sportivi, la **PARTE MUTUATARIA** dichiara e riconosce che:

- il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente ed irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo;

- ogni eventuale revoca o modifica relative all'ammontare o alla durata del contributo disposta dalla Regione e/o dall'Ente pubblico concedente nel corso di ammortamento del mutuo sarà irrilevante e inefficace nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

- la cessione si intende sempre effettuata "pro solvendo" e non "pro soluto", col conseguente obbligo per essa **PARTE MUTUATARIA** di garantire comunque l'esistenza e la libertà del contributo da vincoli o diritti a favore di terzi ed assicurare nel contempo il puntuale ed integrale pagamento di tutte le quote contributive dovute dalla Regione o dall'Ente pubblico e da questi ultimi eventualmente non corrisposte, ivi compresi gli interessi di mora nella misura contrattualmente dovuti.

Ove il mutuo venga garantito in parte col contributo dello Stato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad espletare tutti gli adempimenti di sua spettanza per consentire l'erogazione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** del contributo stesso alle scadenze convenute a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo e sino alla sua estinzione. La medesima è obbligata comunque a garantire direttamente con altri mezzi l'immediata esigibilità del contributo, compreso l'onere per interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta per essa **PARTE MUTUATARIA** nel caso in cui il contributo medesimo venisse erogato per qualsiasi causa in ritardo rispetto alle scadenze convenute. In ogni caso di mancato pagamento del contributo da parte della Regione o di altri Enti pubblici o dello Stato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque esonerato da qualsiasi obbligo di richiedere preventivamente o intimarne il pagamento ai suddetti soggetti.

Ove previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni stipulate dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con gli Enti contributori, l'uso dell'impianto finanziato col mutuo assistito da contributo regionale dovrà essere garantito, oltre che ai singoli utenti, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici od aziendali operanti nel territorio comunale ove l'impianto è ubicato e che svolgono attività nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali.

Art. 9

- **Imputazione di pagamenti.**

Qualunque somma venisse pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** o da terzi per conto di essa o da eventuali **GARANTI** all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sarà da quest'ultimo imputata nell'ordine appresso indicato, salvo che non ritenga di adottare, a suo insindacabile giudizio, un diverso ordine di imputazione:

- pagamento delle spese ed oneri di qualunque natura relativi all'operazione di mutuo comprese quelle giudiziali anche irripetibili, sia pure riferite ad interventi effettuati ai soli fini cautelativi in procedimenti di esecuzione promossi da terzi;
- rimborso di ogni altra spesa sostenuta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** per conto della **PARTE MUTUATARIA**, ivi compreso il rimborso dei premi di assicurazione;
- pagamento di rate semestrali arretrate del mutuo e dei relativi interessi di mora;
- restituzione anticipata del capitale mutuato.

Art. 10

- **Pagamenti effettuati da terzi**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha diritto di rifiutare i pagamenti offerti da terzi a proprio nome sia delle rate che degli accessori, sia di tutto che di parte del capitale, quando da siffatti pagamenti potessero derivare surrogazioni parziali, legali o convenzionali ai sensi dell'art. 1201 e segg. del codice civile a favore di chi intendesse effettuarli, nel credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nelle garanzie che l'assistono, a meno che il terzo non dichiari espressamente di subordinare, nei riguardi delle garanzie, le proprie ragioni a quelle spettanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** in dipendenza del mutuo.

Tale pattuizione sarà inserita nella nota di iscrizione ipotecaria.

Art. 11

- **Estinzione anticipata del mutuo**

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la **PARTE MUTUATARIA** potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la **PARTE MUTUATARIA** stessa:

- a) rimborsi all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione finale e quietanza al tasso di interesse definitivo ivi indicato;
- b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 3% (tre per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla **PARTE MUTUATARIA** per tale anticipata estinzione. *Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:*

$$€ 1.000 + (1.000 : 100 \times 3) = € 1.030.$$
- c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della **PARTE MUTUATARIA** con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

L'estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l'applicazione dell'art. 39, 5° comma del D. Leg.vo n° 385/93 ed avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Art. 12

- **Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall'ISTITUTO FINANZIATORE**

Qualora l'**ISTITUTO FINANZIATORE** abbia deliberato, per agevolare l'ammortamento del mutuo, la concessione di un contributo negli interessi ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell'art. 5 dell'indicata legge n. 1295/57.

Ove la **PARTE MUTUATARIA**, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.

Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente Organo amministrativo dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, comporterà l'automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo, calcolate senza la riduzione dell'ammontare del contributo, in conformità del prospetto di ammortamento a tasso pieno allegato all'atto di erogazione finale e quietanza.

In caso di sospensione del contributo, gli effetti di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando l'eventuale ripristino del contributo stesso l'erogazione alla **PARTE MUTUATARIA** delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.

In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la **PARTE MUTUATARIA** sarà anche tenuta alla immediata restituzione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

Art. 13

- **Eventuali aggravii fiscali**

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che potessero comunque colpire l'interesse anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà, in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere, in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di mutuo.

Art. 14

- **Obblighi relativi agli immobili ipotecati**

Relativamente agli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, è fatto obbligo, per tutta la durata del mutuo, alla **PARTE MUTUATARIA** e/o al **TERZO DATORE DI IPOTECA** ed ai loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo:

a) di non effettuare la vendita parziale o totale dei beni, degli impianti e dei relativi accessori finanziati col mutuo ed ipotecati a garanzia dello stesso. La vendita dei beni ipotecati diversi da quelli finanziati col mutuo potrà avvenire solo previa notifica scritta

all'**ISTITUTO FINANZIATORE** e dopo la costituzione delle garanzie richieste da quest'ultimo.

b) di destinare tutti i beni ed impianti finanziati o acquistati col mutuo, anche se non ipotecati, al servizio delle attività sportive che in essi saranno svolte e di non alienarli o cederli a titolo gratuito e ciò sino alla regolare estinzione del mutuo;

c) di non effettuare senza il preventivo consenso scritto dello **ISTITUTO FINANZIATORE** locazioni o affitti dei suddetti beni ipotecati per qualsiasi periodo di tempo ove trattasi di beni rustici e per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dalle leggi e dalle consuetudini locali ove trattasi di beni urbani, di non vincolarli e gravarli di ulteriori ipoteche oneri o pesi di qualsiasi natura ed inoltre di non costituire senza il suddetto consenso, alcun diritto reale o personale o privilegi sugli stessi.

d) di non cedere, vincolare, né riscuotere anticipatamente, per tutta la durata del mutuo, senza il preventivo consenso scritto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, canoni locatizi e comunque i redditi sotto qualsiasi forma provenienti dalla gestione degli immobili e degli impianti ipotecati.

La **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** riconoscono, sin d'ora, che ogni atto o negozio giuridico effettuato in violazione dei divieti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) sarà nullo di diritto nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

e) di provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che garantiscono il mutuo, provvedendo, secondo la loro natura alla riparazione e conservazione ed astenendosi da comportamenti che possano ridurne il valore. Pertanto, esse parti non possono, senza l'autorizzazione scritta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, alterare la condizione giuridica degli immobili stessi, col costituire o modificare, tra l'altro, servitù passive ovvero mutarne la destinazione o la consistenza con atti di demolizione anche parziale sia pure a scopo di ristrutturazione o di ricostruzione;

f) di effettuare puntualmente, fornendone la prova a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo o altro onere ordinario o straordinario, gravanti o che venissero a gravare in futuro sugli immobili ipotecati;

g) di comunicare all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro un mese dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione di diritto di proprietà da parte di terzi nonché ogni mutamento o deterioramento che fosse comunque apportato agli immobili sia per attentati al diritto di proprietà che per infortunio o per altra causa indipendenti dalla volontà degli obbligati, compreso il caso di espropriazione per pubblica utilità;

h) di consentire in ogni tempo l'ispezione degli immobili da parte di persone di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, al quale gli obbligati saranno tenuti ad apprestare, a loro cura e spese, tutti i mezzi necessari, anche documentali, per l'esecuzione dell'ispezione;

i) di prestare, a sue spese, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, i consensi e di prestarsi per l'esecuzione di qualsiasi formalità nonché di intervenire alla stipulazione di ogni atto richiesto dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni ipotecati, sia a conferma delle ipoteche costituite sia a rettifica di errori od omissioni, autorizzando, sin d'ora, i conseguenti annotamenti e trascrizioni;

l) di compiere ogni altro atto ritenuto opportuno dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** ai fini dell'efficiente mantenimento della garanzia.

Art. 15 - **Immissione nel possesso degli immobili ipotecati**

La **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE D'IPOTECA** si obbligano, anche per i loro successori ed aventi causa, a rilasciare libero e sgombro da persone e da cose l'immobile o parte di esso, anche se direttamente occupato, ogni volta che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si immette nel possesso del fondo ipotecato o venga immesso nel possesso il sequestratario giudiziario, rinunciando al riguardo ad ogni e qualsiasi eccezione.

Art. 16 - **Solidarietà tra condebitori ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali**

Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, dal presente Capitolato e dagli atti di erogazione assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** e/o dal **TERZO DATORE DI IPOTECA** e dagli eventuali **GARANTI** si intendono costituite col vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche nei confronti di ciascuno dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in modo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** possa sempre esigere l'intero suo credito e gli accessori da uno soltanto di essi obbligati, convenendosi l'esclusione di ogni beneficio di divisione che non venga eccezionalmente ed espressamente pattuito in contratto relativamente alle obbligazioni di alcuni **GARANTI**.

Art. 17 - **Non opponibilità di eccezioni od opposizioni**

Nessuna eccezione, tendente ad evitare o a ritardare la prestazione dovuta, potrà essere sollevata dalla **PARTE MUTUATARIA** e/o dal **TERZO DATORE DI IPOTECA** e dagli eventuali **GARANTI** in qualunque sede e per qualsiasi causa nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sino a quando il credito di quest'ultimo dipendente dal mutuo non sia stato completamente soddisfatto.

Art. 18 - **Efficacia probatoria delle scritture contabili dell'Istituto Finanziatore**

Per la determinazione del debito fanno piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto contro la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** nonché contro i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** regolarmente tenute.

Art. 19 - **Rapporti tra Parte Mutuataria e Terzo**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, salvo esplicita, contraria dichiarazione, deve ritenersi sempre estraneo ai rapporti intercorrenti tra la **PARTE MUTUATARIA** e terzo; qualunque eventuale convenzione contenuta nel contratto di mutuo o negli atti di erogazione, sebbene riferita espressamente a detti rapporti, non deve di regola intendersi stipulata a vantaggio del terzo ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.

Il terzo, pertanto, non potrà mai avanzare alcun diritto o pretesa in dipendenza del contratto e dei suddetti atti.

Art. 20 - **Diminuzione di garanzia**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, una congrua integrazione della garanzia ipotecaria e/o pignorizia ovvero altra idonea garanzia oltre a quelle già costituite e, in mancanza, l'immediata parziale restituzione anticipata del mutuo, e la **PARTE MUTUATARIA** dovrà provvedervi, oltre che nei casi previsti dall'art. 2743 del codice civile quando:

a) per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa, compreso il caso fortuito, si verificasse un'apprezzabile diminuzione del valore

degli immobili ipotecati tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili fosse, per cause non transitorie, insufficiente a far fronte al rimborso delle rate del mutuo;

b) in caso di espropriazione per pubblica utilità o di servitù coattive, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga che i restanti immobili non siano sufficienti a garantire il residuo mutuo.

c) la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** non abbia comunicato l'esistenza di debiti per imposte, asse, prestazioni di qualsiasi natura, aventi prelazione sul credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** ovvero l'esistenza di usi civici o di altri vincoli od oneri gravanti gli immobili ipotecati.

Qualora il mutuo sia assistito anche da altre garanzie e le stesse, a giudizio insindacabile dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, non siano ritenute più idonee e comunque risultino insufficienti, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** medesimo, a provvedere alla sostituzione o ad una congrua integrazione delle stesse, ferma la facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di chiedere una parziale, anticipata restituzione del mutuo.

Art. 21

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

Tutti gli obblighi previsti a carico della **PARTE MUTUATARIA** dal contratto di mutuo, dalla legge, dagli atti di erogazione e dal presente Capitolato di patti e condizioni generali hanno carattere essenziale e sono tra loro inscindibili.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, pertanto, oltre che nei casi già specificamente previsti in contratto e nel presente Capitolato, avrà diritto alla risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., a danno della **PARTE MUTUATARIA** senza bisogno quindi di preavviso, costituzione in mora o di domanda giudiziale, qualora la stessa o i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo mancassero alla puntuale ed integrale esecuzione di uno soltanto degli obblighi e prescrizioni posti a suo carico nel contratto, negli atti di erogazione e nel presente Capitolato, con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere:

a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato all'atto dell'erogazione finale e quietanza;

b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% (tre per cento) del residuo debito calcolato ai sensi della precedente lettera a);

c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell'eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all'epoca della stipula del contratto di mutuo;

d) la restituzione delle eventuali quote maturate e godute dalla **PARTE MUTUATARIA** sino alla data di risoluzione, del contributo negli interessi accordato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, maggiorate degli interessi ordinari di ammortamento lordi calcolati sino al giorno di effetto della risoluzione stessa;

e) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e c) degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;

f) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all'atto della risoluzione del contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE ha inoltre facoltà, ai sensi dell'art. 40, 2° comma del D.Lgs. 1/9/93 n. 385, di invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento delle rate verificatosi almeno sette volte anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Rimarranno ferme in ogni caso e sino al completo soddisfacimento delle ragioni creditizie dell'ISTITUTO FINANZIATORE, le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dal medesimo.

Ove si addivenga alla risoluzione del contratto per ogni e qualsiasi inadempimento della PARTE MUTUATARIA, compresa la rinuncia di quest'ultima ad avvalersi del mutuo, posti in essere prima della data di inizio dell'ammortamento dello stesso, l'ISTITUTO FINANZIATORE avrà diritto all'integrale restituzione delle somme eventualmente già erogate all'epoca dell'intervenuta risoluzione, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonché alla rifusione del costo, ove sostenuto, del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) ed al versamento di una somma a titolo di indennizzo, pari al 3% (tre per cento) del capitale erogato.

La PARTE MUTUATARIA, una volta iniziato l'ammortamento del mutuo, incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del cod. civ., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.

A tal fine la PARTE MUTUATARIA ha l'obbligo, per tutta la durata del finanziamento, di produrre, su richiesta dell'ISTITUTO FINANZIATORE, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, una copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio (o rendiconto) approvato, completo degli allegati, o comunque della documentazione ritenuta idonea, che consenta di verificare l'equilibrio economico finanziario della PARTE MUTUATARIA.

Sono convenzionalmente equiparati agli eventi previsti dal citato art. 1186 del cod. civ. e danno quindi diritto all'ISTITUTO FINANZIATORE di dichiarare la PARTE MUTUATARIA decaduta dal beneficio del termine la circostanza in cui quest'ultima:

- sia morosa, nel pagamento delle quote di rimborso del mutuo nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 5 del contratto;
- subisca protesti, procedimenti esecutivi o cautelari o procedure concorsuali o ipoteche giudiziali.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sarà effettuata dall'ISTITUTO FINANZIATORE con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

Le medesime conseguenze a danno della PARTE MUTUATARIA previste nelle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente secondo comma, si verificheranno anche in tutti i casi in cui la stessa sarà stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine ovvero saranno state attivate eventuali procedure concorsuali a carico della PARTE MUTUATARIA medesima e nell'ipotesi in cui il suo debito in dipendenza del contratto di mutuo debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 55, 2° comma e 169 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e comunque nei casi in cui essa PARTE MUTUATARIA avrà rinunciato, per cause non imputabili all'ISTITUTO FINANZIATORE, ad avvalersi del mutuo dopo l'inizio dell'ammortamento dello stesso.

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell'impianto ad uso sportivo ed a tal fine si obbliga ad iscrivere annualmente in bilancio, ove la redazione di quest'ultimo risulti per legge obbligatoria, le somme all'uopo necessarie.

Le Società ed Associazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o affiliate agli Enti di promozione sportiva dovranno altresì dimostrare, entro il 31 gennaio di ogni anno dalla stipula del contratto condizionato di mutuo e per tutta la durata dell'ammortamento di quest'ultimo, la sussistenza dell'affiliazione alla Federazione sportiva nazionale competente per l'attività sportiva per cui si è ottenuto il riconoscimento da parte del C.O.N.I. ovvero la sussistenza dell'affiliazione ad un Ente di promozione sportiva.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.

Il provvedimento di revoca adottato dal competente Organo amministrativo dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di accertamenti esperiti dagli Uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, comporta la risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel precedente art. 21, 2° comma lettere a), b), c), d) e) ed f).

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

CONTRATTO DI MUTUO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014, il giorno del mese di,
[...][...] 2014

in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Innanzi a me Dott., Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

si sono personalmente costituiti:

* il dott., nato a, il
....., codice fiscale, domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Via
Giambattista Vico n. 5,

il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di, in rappresentanza
dell'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**, ente di diritto pubblico con sede in Roma, ove sopra,
costituito con Legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, patrimonio al 31
dicembre 2010 di Euro 760.536.443,42, in forza dei poteri al medesimo conferiti, ai sensi dell'art. 28
dello Statuto dell'ente, con delibera del Commissario Straordinario del (nel
prosieguo, l'**"ISTITUTO FINANZIATORE"**);

* il dott. Simon Pietro SALINI, nato a Roma, il 23 marzo 1965, codice fiscale SLN SNP 65C29
H5011, in ragione della carica domiciliato in Roma, Via della Dataria n. 22, il quale interviene al presente
atto non in proprio bensì in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
PISCINE DELLO STADIO S.r.l. con sede in Terni, Via della caserma n. 28, capitale sociale di Euro
[...] ([...]) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Terni n. 01445550559, R.E.A. della CCIAA di Terni n. 97447, autorizzato a quanto infra ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione in data, che in estratto autentico della dott.ssa
Monica Giannotti, Notaio in Roma, n. di repertorio, in data si allega al presente
contratto sotto la lettera "**B**" (nel prosieguo, la "**PARTE MUTUATARIA**");

Intervengono altresì al presente atto, al solo fine di rilasciare le garanzie fideiussorie del mutuo meglio
descritte nel prosieguo:

* il dott., nato a, il, codice fiscale,
domiciliato per la carica in, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di del **COMUNE DI TERNI**, codice fiscale n., al fine di rilasciare
garanzia fideiussoria del mutuo a favore della **PARTE MUTUATARIA** nei limiti, ai termini ed alle

condizioni specificati nel successivo Articolo 5, in esecuzione della delibera n., del, adottata dal, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";

* il dott., nato a, il, codice fiscale, domiciliato per la carica in, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di della società **TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.** allo scopo di rilasciare garanzia fideiussoria del mutuo a favore della PARTE MUTUATARIA nei limiti, ai termini ed alle condizioni specificati nel successivo Articolo 6-ter, in esecuzione della delibera del Consiglio d'Amministrazione del, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "D";

* il dott., nato a, il, codice fiscale, domiciliato per la carica in, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di della società **COSTRUZIONI TOMBESI S.r.l.** allo scopo di rilasciare garanzia fideiussoria del mutuo a favore della PARTE MUTUATARIA nei limiti, ai termini ed alle condizioni specificati nel successivo Articolo 6-ter, in esecuzione della delibera del Consiglio d'Amministrazione del, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "E";

(nel prosieguo del presente atto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, ciascuno di essi "GARANTE" e congiuntamente "GARANTI");

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono personalmente certo,

PREMETTONO CHE

A) la PARTE MUTUATARIA, costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 156 e seguenti del Decreto Legislativo n. 163/2006, è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo polivalente denominato "*Le Piscine dello Stadio*" aggiudicato dal Comune di Terni in qualità di amministrazione concedente (nel prosieguo, l' "**Impianto Sportivo**");

B) che la PARTE MUTUATARIA si è rivolta all'ISTITUTO FINANZIATORE per ottenere un finanziamento di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) da destinare all'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del predetto Impianto Sportivo, il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) che l'ISTITUTO FINANZIATORE ha aderito, con delibera in data 28 settembre 2012, alla richiesta di concessione del predetto mutuo ai termini ed alle condizioni di seguito evidenziate nel contesto del presente Contratto e del "*Capitolato di patti e condizioni generali*", allegato al presente contratto sotto la lettera " " (nel prosieguo, il "**Capitolato**");

D) che, per agevolare l'ammortamento, l'ISTITUTO FINANZIATORE ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della Legge 18 febbraio 1983, n. 50, la concessione a favore della PARTE MUTUATARIA di un contributo nominale per gli interessi sulla somma mutuata pari a Euro [...] (€...[...]) semestrali; ai sensi della citata

disposizione, la relativa rata di ammortamento verrà pertanto ridotta di un ammontare pari all'importo semestrale del contributo concesso;

E) che, a garanzia della restituzione della somma mutuata di cui alla lettera B) in premesse, i GARANTI intendono rilasciare le garanzie meglio descritte in appresso;

(EVENTUALE):

F) *che non essendo ancora stata rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di _____, ed essendo scaduti i termini di cui all'art. 11 del D.P.R. 252 del 3/6/1998, le parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto alla condizione risolutiva che dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia dovesse evincersi la sussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla normativa antimafia a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del "....."o dell'Ente medesimo, con le conseguenze previste dall'art. 11 del DPR sopra richiamato.*

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Alle condizioni previste dal presente Contratto, l'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA, che accetta, la somma di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), con ammortamento in anni 20 (venti), al tasso di interesse pari all'*Interest Rate Swap* a 20 (venti) anni pubblicato da Reuters sulla pagina ISDAFIX 2 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità, come pubblicato da Il Sole 24 Ore o da un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo dall'ISTITUTO FINANZIATORE, maggiorato di 4,10 (quattro virgola dieci) punti percentuali.

Le Parti convengono che l'*Interest Rate Swap* di riferimento (di seguito "IRS") per la determinazione del tasso di interesse per il periodo di ammortamento è il tasso lettera verso Euribor a 6 (sei) mesi rilevato alle ore 11,00 di 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo, come infra precisato.

Attualmente il tasso di interesse del mutuo, sulla base del tasso IRS a 20 (venti) anni rilevato 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del presente contratto, è pari al% (.... per cento) nominale annuo. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) calcolato ipotizzando che detto tasso di interesse rimanga costante per l'intera durata del finanziamento, è pari al % (.... per cento) annuo, come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e relativo piano di ammortamento provvisorio che si allegano al presente atto sotto le lettere "F" e "G".

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal presente contratto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato *sub "A"*, che la

PARTE MUTUATARIA ed i GARANTI dichiarano di ben conoscere per averne avuto precedente testuale comunicazione e di accettarlo ed approvarlo in tutti i patti e le condizioni che lo compongono.

Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che in caso di discordanza tra il presente contratto ed il foglio di sintesi riepilogativo o il Capitolato allegati prevarranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché la proroga di termini, anche di rimborso del mutuo, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

Articolo 2

A condizione che la PARTE MUTUATARIA abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 2 (*Condizioni per l'erogazione del mutuo*) e Articolo 4 (*Somministrazioni rateali*) dell'allegato Capitolato, il mutuo verrà erogato in valuta legale alla PARTE MUTUATARIA, secondo una delle seguenti modalità:

(i) in unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di erogazione e quietanza, ad opere eseguite in conformità al progetto di costruzione approvato o variato secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del C.O.N.I. ove richiesto; ovvero

(ii) mediante somministrazioni parziali, di cui l'ultima alla stipula dell'atto pubblico di erogazione e quietanza, in relazione all'andamento dei lavori in rapporto ai costi sostenuti, secondo le modalità di seguito specificate:

- sino alla concorrenza della somma di Euro 6.309.710,00 (seimilioni trecentonovemila settecentodieci/00), per l'esecuzione dei lavori (IVA esclusa), quota parte della voce imprevisti ed allacci, previa presentazione del certificato di stato avanzamento lavori (SAL), redatto dal direttore lavori ai sensi del contratto di appalto per la realizzazione dell'Impianto Sportivo ed in conformità alla normativa applicabile, munito del relativo certificato di pagamento e debitamente approvati, al netto della quota parte del costo complessivo dei lavori finanziata dal Comune di Terni ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto con l'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (pratica n. 41904), e restando a carico della PARTE MUTUATARIA le voci di spesa IVA ed una quota parte della voce imprevisti, per complessivi Euro 1.101.313,09 (unmilione centounomila trecentotredici/09);

- sino alla concorrenza della somma di Euro 358.200,00 (trecentocinquantomila duecento/00) per spese tecniche (IVA esclusa) su presentazione delle parcelle tecniche;

- la rimanente somma di Euro 332.090,00 (trecentotrentaduemila novanta/00) su presentazione del collaudo tecnico amministrativo, dei certificati di omologazione e di agibilità rilasciati dalla competente federazione sportiva.

La documentazione afferente la conclusione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico Provinciale del CONI per la verifica finale dei lavori al fine di consentire la verifica delle condizioni che legittimano il mantenimento delle agevolazioni e del mutuo stesso.

L'ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di fissare la data di inizio delle erogazioni del mutuo, una diversa determinazione della misura e delle modalità delle somministrazioni parziali e, comunque, i termini di definizione dell'operazione, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed all'emissione di obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché all'effettivo collocamento delle stesse.

La PARTE MUTUATARIA potrà richiedere l'erogazione parziale delle somme mediante invio all'ISTITUTO FINANZIATORE di una richiesta di utilizzo debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione in precedenza indicata. Le erogazioni parziali del mutuo verranno effettuate dall'ISTITUTO FINANZIATORE di norma mediante bonifico sul conto corrente n., aperto presso la Banca, Codice IBAN, intestato alla PARTE MUTUATARIA, ovvero sul diverso conto corrente che la PARTE MUTUATARIA comunicherà per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE. Resta salva la facoltà per l'ISTITUTO FINANZIATORE di documentare le singole erogazioni parziali mediante la stipula di atti pubblici.

Una volta eseguito ciascun bonifico, l'ISTITUTO FINANZIATORE trasmetterà alla PARTE MUTUATARIA, con lettera raccomandata, una nota di quietanza che dovrà essere firmata per accettazione della PARTE MUTUATARIA e restituita all'ISTITUTO FINANZIATORE entro 10 (dieci) giorni dalla data di accredito sul conto corrente dei fondi indicati nella richiesta di utilizzo.

Le scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE faranno comunque piena prova dell'avvenuto accredito delle somme da questi versate mediante bonifico alla PARTE MUTUATARIA, in conformità a quanto previsto all'Articolo 18 del Capitolato.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga a corrispondere all'atto di ciascuna somministrazione la relativa imposta sostitutiva quale prevista dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di legge.

Articolo 3

La PARTE MUTUATARIA si obbliga a rimborsare in buona valuta legale all'ISTITUTO FINANZIATORE la somma mutuata di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) in n. 40 (quaranta) rate semestrali posticipate di uguale importo, la prima scadente l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, nonché a pagare con identica scadenza semestrale e a far data dallo stesso giorno di inizio dell'ammortamento gli interessi maturati al tasso specificato nel precedente Articolo 1, commi 1° e 2°. Gli interessi semestrali saranno calcolati in annualità intere con formula finanziaria; non è, pertanto, influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

La data di inizio dell'ammortamento del mutuo verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza al 1° giorno del mese calendario immediatamente successivo alla data di stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza.

Ciascuna rata semestrale di ammortamento comprenderà quindi una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi, così come indicato nella tabella che verrà allegata all'atto di erogazione finale e quietanza, e sarà ridotta di un ammontare pari alla quota semestrale del contributo negli interessi concesso ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e s.m.i. e dell'art. 8 dello Statuto dell'ISTITUTO FINANZIATORE, in conformità a quanto previsto alla lettera D) in premesse.

Articolo 4

Salvo che l'ISTITUTO FINANZIATORE ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata, le somme eventualmente erogate mediante somministrazioni parziali ai sensi del precedente Articolo 2 (ii) non entrano in ammortamento fino alla data di inizio dell'ammortamento. Su dette somme, erogate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla PARTE MUTUATARIA gli interessi di preammortamento dal momento dell'erogazione sino alla data di inizio dell'ammortamento, individuata ai sensi del precedente Articolo 3.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che:

- il tasso di interessi sulle somme erogate in regime di preammortamento è variabile semestralmente;
- il predetto tasso variabile viene determinato prendendo come riferimento il tasso EURIBOR 6 MESI 365 di volta in volta come infra determinato, aumentato 4,10 (quattro virgola dieci) punti percentuali (4,10%);
- il tasso di riferimento sarà costituito dal tasso interbancario offerto per depositi in Euro a sei mesi calcolato sulla base di un anno solare di 365 giorni ("EURIBOR 6 MESI 365") come pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità, come pubblicato da Il Sole 24 Ore o da un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo dall'ISTITUTO FINANZIATORE.
- il tasso di riferimento EURIBOR 6 MESI 365 relativo al primo periodo semestrale di interessi verrà rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data della prima erogazione; il tasso così rilevato rimarrà in vigore fino al 30 giugno o 31 dicembre immediatamente successivo alla menzionata data di prima erogazione o, se anteriore, fino alla data di inizio dell'ammortamento e verrà applicato alle eventuali ulteriori erogazioni effettuate nel medesimo periodo;
- il tasso di riferimento EURIBOR 6 MESI 365 relativo ai periodi semestrali successivi alla prima erogazione sarà quello puntuale rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, fino alla data di inizio dell'ammortamento; il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità successiva o, se intercorsa, fino alla data di inizio dell'ammortamento e si applicherà a tutte le somme erogate nel medesimo o in precedenti periodi;
- gli interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla PARTE MUTUATARIA sugli importi erogati in preammortamento dalla data di rispettiva erogazione sino alla data di inizio dell'ammortamento e saranno pagabili alle date del 1° gennaio o del 1° luglio successivi ad ogni erogazione parziale.

Gli interessi sul capitale mutuato ed entrato in ammortamento decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto di erogazione finale e quietanza.

Articolo 5

Il COMUNE DI TERNI (di seguito, ai fini del presente articolo, il “ **COMUNE GARANTE**”) come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo, sino alla concorrenza massima di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), importo che si ridurrà semestralmente in misura pari all'85,7% (ottantacinque/sette per cento) della quota capitale rimborsata dalla PARTE MUTUATARIA.

La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 del Capitolato qui allegato:

- punto 1) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla PARTE MUTUATARIA per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la PARTE MUTUATARIA stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.
- punto 2) la fideiussione rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del COMUNE GARANTE, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'ISTITUTO FINANZIATORE, verso il quale il COMUNE GARANTE si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.
- punto 3) Le obbligazioni assunte dal COMUNE GARANTE si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'ISTITUTO FINANZIATORE non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la PARTE MUTUATARIA in caso di sua inadempienza.
- punto 4) Il COMUNE GARANTE non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'ISTITUTO FINANZIATORE non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.
- punto 5) Il COMUNE GARANTE rimane obbligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'ISTITUTO FINANZIATORE, a semplice richiesta scritta, quanto da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il COMUNE GARANTE, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di suo ritardo nel pagamento, il COMUNE GARANTE è tenuto a corrispondere, all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della PARTE MUTUATARIA. Gli effetti dell'eventuale decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al COMUNE GARANTE e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e

risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della PARTE MUTUATARIA sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

- punto 6) Il COMUNE GARANTE rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'ISTITUTO FINANZIATORE derivanti dal contratto di mutuo, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di opposizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.
- punto 7) In deroga all'art. 1957 del Cod. Civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MUTUATARIA derivante dal contratto di mutuo, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il COMUNE GARANTE o qualsiasi altro coobbligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.
- punto 8) Il COMUNE GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE derivante dal contratto di mutuo non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso GARANTE ad eccipere l'estinzione della fideiussione per fatto dell'ISTITUTO FINANZIATORE e ciò in deroga all'art. 1955 del Cod. Civ..
- punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE nell'interesse della PARTE MUTUATARIA a garanzia del contratto di mutuo.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE.
- punto 10) L'ISTITUTO FINANZIATORE è tenuto, a richiesta del COMUNE GARANTE, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del COMUNE GARANTE del consenso scritto dalla PARTE MUTUATARIA, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Il COMUNE GARANTE avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della PARTE MUTUATARIA ed in particolare ad informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'ISTITUTO FINANZIATORE.

- punto11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
- punto12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del GARANTE, anche nel caso in cui l'ISTITUTO FINANZIATORE avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al COMUNE GARANTE stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.
- punto13) Il COMUNE GARANTE autorizza espressamente l'ISTITUTO FINANZIATORE a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla PARTE MUTUATARIA del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
- punto14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il COMUNE GARANTE, dichiara, altresì, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:

- punto 5 - 1° comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);
 punto 6 (rinuncia ed eccezioni);
 punto 7 (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.)
 punto 8 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);
 punto 9 - 2° comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)
 punto12 (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento)
 punto 14 (deroga alla competenza giudiziaria).

Articolo 6

Le semestralità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi risultanti insolute alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non puntualmente pagata - ivi compreso quanto dovuto all'ISTITUTO FINANZIATORE a seguito di decadenza dal beneficio del termine della PARTE MUTUATARIA o di risoluzione del contratto per qualsiasi causa - produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse di ammortamento o di preammortamento rispettivamente applicabile nel periodo del mancato pagamento, aumentato della metà.

Attualmente il tasso di mora per l'ammortamento, determinato sulla base del tasso indicato al precedente Articolo 1 è pari al % (..... per cento) annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento delle semestralità di ammortamento o di parte di esse, protratta per almeno due interi semestri, la PARTE MUTUATARIA riconosce all'ISTITUTO FINANZIATORE il diritto, ove non intenda dichiarare la PARTE MUTUATARIA decaduta dal beneficio del termine, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della seconda semestralità, di ritenere risolto "ipso jure" il presente contratto in danno della PARTE MUTUATARIA e del GARANTE, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle quote scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che uno dei motivi che hanno indotto l'ISTITUTO FINANZIATORE a concedere alla PARTE MUTUATARIA il finanziamento di cui al presente atto è rappresentato dal controllo ai sensi dell'art. 2359, comma I, n. 1, che la società TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., attualmente titolare di una quota rappresentativa del 70% del capitale sociale della PARTE MUTUATARIA, esercita su quest'ultima.

In considerazione di quanto precede, le parti convengono che l'ISTITUTO FINANZIATORE avrà il diritto di risolvere il presente contratto di mutuo e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" e "f" dell'allegato Capitolato, nel caso in cui, in vigenza del rapporto obbligatorio nascente dal mutuo, TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. cessi di detenere il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma I, n. 1, della PARTE MUTUATARIA, salvo che tale controllo sia comunque detenuto direttamente dalla società Salini Costruttori S.p.A., ovvero indirettamente tramite società controllate da quest'ultima.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà altresì il diritto di risolvere il presente contratto di mutuo e pretendere l'immediato versamento di tutte le somme specificate nel precedente paragrafo, nel caso in cui venisse meno in capo alla PARTE MUTUATARIA la disponibilità dell'area sulla quale dovranno essere realizzate le opere di costruzione dell'impianto polivalente denominato "Piscine dello Stadio".

Fatte salve le operazioni effettuate con altre società del medesimo gruppo societario facente capo alla società Salini Costruttori s.p.a., la PARTE MUTUATARIA si impegna a non effettuare operazioni di carattere straordinario come trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e/o altro e a non cedere a terzi il presente contratto di mutuo senza il preventivo assenso dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

La PARTE MUTUATARIA dichiara sin d'ora di acconsentire all'eventuale richiesta di accollo del presente finanziamento da parte del Comune di TERNI, nel caso in cui la Convenzione relativa alla concessione e gestione dell'area su cui sorge l'impianto sportivo oggetto dei lavori finanziati con la presente operazione, stipulata tra la stessa PARTE MUTUATARIA ed il Comune di Terni in data, registrata a, il, venisse risolta anticipatamente o decadde per qualsiasi motivo prima della completa estinzione del presente mutuo.

(EVENTUALE:) Le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia già richiesta dall'Istituto Finanziatore al competente Ufficio Territoriale del Governo, come descritto in premessa, dovesse evincersi la sussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 490/1994, a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del " " o dell'Ente medesimo, con le conseguenze previste dall'art. 11 del DPR 252/1998, e dall'art. 21 del Capitolato di Patti e condizioni generali.

ARTICOLO 6-bis

La PARTE MUTUATARIA si obbliga a mantenere il valore del rapporto tra "mezzi propri" e "mezzi di debito", quali risultanti dai bilanci d'esercizio debitamente approvati ai sensi della normativa vigente e depositati presso il Registro delle Imprese, pari o superiore a 1/7 (un settimo) per tutta la durata dell'ammortamento del presente mutuo.

A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che: (a) per "mezzi propri" si deve intendere l'importo corrispondente alla voce "patrimonio netto" del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del Cod. Civ., incrementato dell'importo complessivo dei debiti contratti dalla PARTE MUTUATARIA nei confronti dei propri soci avente carattere subordinato ai sensi dell'art. 2467 del Cod. Civ.; (b) mentre per "debiti" si deve intendere l'importo della voce D) "Debiti" nel passivo dello stato patrimoniale, decrementata dell'importo complessivo dei debiti contratti dalla PARTE MUTUATARIA nei confronti dei propri soci avente carattere subordinato ai sensi dell'art. 2467 del Cod. Civ.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga per tutta la durata dell'ammortamento del presente mutuo a consegnare all'ISTITUTO FINANZIATORE, entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa approvazione il bilancio relativo all'esercizio sociale precedente, in copia conforme all'originale e completo di tutti gli allegati, tra i quali dovrà essere compreso, a complemento della nota integrativa, un prospetto riepilogativo di tutti i debiti con la descrizione della loro natura.

In caso di inadempimento degli obblighi specificati nel presente Articolo 6-bis, la PARTE MUTUATARIA riconosce all'ISTITUTO FINANZIATORE la facoltà di risolvere di diritto il presente finanziamento, con tutte le conseguenze a carico della PARTE MUTUATARIA stessa previste dall'art. 21 dell'allegato Capitolato.

Articolo 6-ter

Le società TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. e COSTRUZIONI TOMBESI S.r.l. (di seguito, ai fini del presente articolo, ciascuna di esse la "SOCIETA' GARANTE"), dichiarano di costituirsi fideiussori della PARTE MUTUATARIA nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE sino alla concorrenza, rispettivamente, della somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) quanto a TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., e della somma di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) quanto a COSTRUZIONI TOMBESI S.r.l. (nel prosieguo, ciascuno di detti importi, l'"Importo Massimo Garantito"), a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla PARTE MUTUATARIA con la sottoscrizione del presente contratto di mutuo.

Ciascuna delle fideiussioni è regolata dalle seguenti condizioni, in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 del Capitolato al presente contratto:

- punto 1) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla PARTE MUTUATARIA per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal Contratto di Mutuo, nel limite dell'Importo Massimo Garantito.
- punto 2) La presente fideiussione rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni della SOCIETÀ GARANTE, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati dalla PARTE MUTUATARIA all'ISTITUTO FINANZIATORE, verso il quale la SOCIETÀ GARANTE si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni.
- punto 3) Le obbligazioni assunte dalla SOCIETÀ GARANTE con la presente fideiussione si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa a qualsiasi titolo. L'ISTITUTO FINANZIATORE non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la PARTE MUTUATARIA in caso di sua inadempienza.
- punto 4) Nella vigenza del contratto di mutuo, la SOCIETÀ GARANTE non può revocare la presente fideiussione, la quale rimane efficace sino all'estinzione delle obbligazioni garantite.
- punto 5) Il GARANTE rimane obbligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'ISTITUTO FINANZIATORE, a semplice richiesta scritta, quanto da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente art. 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il GARANTE, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE. nel limite dell'Importo Massimo Garantito, ai sensi del punto 9) che segue.

Dopo il pagamento della prima semestralità di ammortamento e di quelle successive, l'iniziale somma garantita di € 700.000,00 (DA PARTE DI TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA) e di € 300.000,00 (DA PARTE DI COSTRUZIONI TOMBESI S.R.L.) si intenderà semestralmente ridotta di una somma pari rispettivamente al 10% ed al 4,3% dell'importo della quota capitale della rata di ammortamento rimborsata nel semestre dalla PARTE MUTUATARIA, dietro produzione di copia delle ricevute relative ai pagamenti. Tale riduzione perderà ogni effetto e, ai fini della garanzia, si intenderà automaticamente ripristinato il precedente limite d'importo o quello originario ove dovesse verificarsi taluna delle fattispecie di cui al precedente art. 2 relative alla reviviscenza della garanzia nelle ipotesi di revoca, inefficacia o annullamento dei pagamenti effettuati.

- punto 6) La SOCIETÀ GARANTE rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre contro l'ISTITUTO FINANZIATORE le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA.
- punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MUTUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.
- punto 8) La SOCIETÀ GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad essa spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE derivante dal contratto di mutuo non sia stata estinta, rinunciando comunque espressamente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'ISTITUTO FINANZIATORE e ciò in deroga all'art. 1955 del Cod. Civ..
- punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE nell'interesse della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.
In caso di fideiussioni prestate da più di una SOCIETÀ GARANTE, ciascuna di esse risponde per l'intero ammontare del debito nel limite dell'Importo Massimo Garantito eventualmente ridotto per effetto del punto 5), paragrafo 3 che precede, anche se l'obbligazione di taluna delle SOCIETÀ GARANTI è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale delle stesse.
- punto 10) L'ISTITUTO FINANZIATORE è tenuto, a richiesta della SOCIETÀ GARANTE, a comunicarle in forma scritta l'entità delle obbligazioni garantite, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del GARANTE del consenso scritto della PARTE MUTUATARIA, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione debitoria.
- La SOCIETÀ GARANTE avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della PARTE MUTUATARIA ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'ISTITUTO FINANZIATORE.
- punto 11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
- punto 12) La presente fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni della SOCIETÀ GARANTE, anche nel caso in cui l'ISTITUTO

FINANZIATORE avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione alla SOCIETÀ GARANTE stessa, eventuali modifiche di patti contrattuali relativamente ad elementi accidentali delle obbligazioni garantite ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

- punto 13) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica sarà effettuata dall'ISTITUTO FINANZIATORE alla SOCIETÀ GARANTE con pieno effetto all'indirizzo da questa indicato accanto alla sottoscrizione della fideiussione o fatto conoscere successivamente per iscritto.
- punto 14) Sono ad esclusivo carico della SOCIETÀ GARANTE tutte le spese per l'eventuale registrazione della fideiussione ed ogni altro onere ad essa inerente o conseguente, ferme comunque le agevolazioni di cui all'art. 15 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni.
- punto 15) La SOCIETÀ GARANTE autorizza espressamente l'ISTITUTO FINANZIATORE a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla PARTE MUTUATARIA del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci

Articolo 7

È consentita l'anticipata estinzione totale o parziale del mutuo alle condizioni indicate nell'Articolo 11 dell'allegato Capitolato.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in buona valuta legale, tale essendo la specie mutuata.

Articolo 8

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'ISTITUTO FINANZIATORE presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la PARTE MUTUATARIA presso [...];
- il Comune di Terni (GARANTE) presso la IL Municipio di Terni;
- TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., presso la propria sede legale in Roma, Via della Dataria n. 22;
- COSTRUZIONI TOMBESI S.r.l. presso la propria sede legale in Terni, Via [...];
e ove presso le predette sedi irreperibili, rispettivamente presso le segreterie del Comune di Roma e del Comune di Terni.

ove l'ISTITUTO FINANZIATORE così come le altre parti potranno validamente notificare ad esse parti ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo.

Articolo 9

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato nonché dalle erogazioni parziali e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Articolo 10

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto e dalle erogazioni del mutuo, dovranno essere effettuati in valuta legale, all'ISTITUTO FINANZIATORE con una delle seguenti modalità:

- direttamente nella sua sede di Roma in Via Giambattista Vico n. 5 sul conto corrente bancario intestato allo stesso ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, con sede in Roma, codice IBAN: IT 43 K 10630 03200 000000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entrano nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE;

- ovvero mediante addebito automatico disposto dalla PARTE MUTUATARIA sul proprio conto corrente bancario, le cui coordinate devono essere preventivamente comunicate all'ISTITUTO FINANZIATORE.

In tal caso la PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, e comunque almeno venti giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente. Inoltre, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire una disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE alla PARTE MUTUATARIA e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SEPA DIRECT DEBIT (S.D.D.) di autorizzazione permanente di addebito in conto. Infine, la PARTE MUTUATARIA si impegna a consegnare all'ISTITUTO FINANZIATORE, all'atto dell'erogazione a saldo, la predetta disposizione irrevocabile di addebito debitamente compilata ed a mantenere attivo il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito per tutta la durata del presente mutuo.

Articolo 11

L'ISTITUTO FINANZIATORE, la PARTE MUTUATARIA ed i GARANTI esercitano l'opzione loro concessa e quindi chiedono che al presente contratto venga applicata l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Articolo 12

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal foglio di sintesi riepilogativo allegato al presente contratto.

Restano in ogni caso ad esclusivo carico della PARTE MUTUATARIA tutte le spese di stipulazione, registrazione, anche dell'atto di erogazione e quietanza finale inerente il presente contratto nonché quelle per il rilascio all'ISTITUTO FINANZIATORE della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti.

La PARTE MUTUATARIA è tenuta a provvedervi direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti. La stessa prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del decreto leg.vo n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente contratto e dell'atto di erogazione e quietanza finale muniti degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento con i principali Diritti del Cliente e i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 2, 2° comma** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario);
- **art. 4, 1° comma** (facoltà per l'ISTITUTO FINANZIATORE di ammortizzare erogazioni parziali);
- **art. 6** (morosità e risoluzione contratto);
- **art. 8** (elezioni di domicilio);
- **art. 9** (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:

- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata);
- **art. 2** (condizioni per le erogazioni del mutuo);
- **art. 3, 4° comma** (esecuzione delle opere finanziate - riversamento somme e costituzione deposito infruttifero);
- **art. 4** (somministrazioni rateali);
- **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie);
- **art. 8** (cessione di contributi);
- **art. 9** (imputazioni di pagamenti);
- **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi);

- **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo);
- **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
- **art. 13** (eventuali aggravii fiscali);
- **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**);
- **art. 19** (rapporti tra **PARTE MUTUATARIA** e terzo);
- **art. 20** (diminuzione delle garanzie);
- **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- **art. 22** (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.